



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58

del 19 GIU. 2018

OGGETTO:

<<Approvazione Piano del fabbisogno del personale e delle stabilizzazioni anni 2018, 2019 e 2020 e Dotazione Organica. Piano del fabbisogno anno 2018>>

L'anno duemiladiciotto addì 19 del mese di Giugno
alle ore 13,00 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori

		Pres.	Ass.	
1) Sig.	Bella Antonino	X		SINDACO
2) Sig.	Calvagno Antonino	X		ASSESSORE
3) Sig.	Gugliotta Michele	X		ASSESSORE
4) Sig.	Litrice Santo	X		ASSESSORE
5) Sig.	Calanna Giuseppina		X	ASSESSORE

Risultano presenti n.

4

Risultano assenti n.

1

*Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Antonino Bella***

*Assiste il Segretario del Comune **Dott.ssa Natalia Torre***

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Approvazione Piano del fabbisogno del personale e delle stabilizzazioni anni 2018, 2019 e 2020 e Dotazione Organica. Piano del fabbisogno anno 2018 >>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Approvazione Piano del fabbisogno del personale e delle stabilizzazioni anni 2018, 2019 e 2020 e Dotazione Organica. Piano del fabbisogno anno 2018 >>;

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



SETTORE AA. GG. e II.

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiovannilapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -
www.sangiovannilapunta.gov.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I SOGGETTI PROPONENTI

Settore/Servizio
Competente

Sindaco/Assessore

[Signature]

IL SINDACO
[Signature] (Bellia)

OGGETTO: Approvazione Piano del fabbisogno del personale e delle stabilizzazioni anni 2018, 2019 e 2020 e Dotazione Organica Piano del fabbisogno anno 2018.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A
allegati 1-2-3

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza

del **19 GIU. 2018** con deliberazione n° **58** ore **13:00**

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data

18/5/2018

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

FAVOREVOLE

Data

18/05/2018

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco, per la consulenza giuridico amministrativa, esprime il seguente parere in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data

15.6.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€ _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata € _____

Variazioni in aumento € _____

Variazione in diminuzione € _____

Stanziamento aggiornato € _____

Somme già impegnate € _____

SOMMA DISPONIBILE € _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

IL SINDACO

sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di delibera ad oggetto:

Approvazione Piano del fabbisogno del personale e delle stabilizzazioni anni 2018, 2019 e 2020 e Dotazione Organica. Piano del fabbisogno anno 2018

Preso atto che:

- l'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449, c.d. legge finanziaria 1998, prevede: "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce che: "gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari";

- l'articolo 91 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in tema di assunzioni, testualmente recita:

"1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;

- l'articolo 19, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) stabilisce: "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

-la legge 27/12/2006, n. 296 prevede nei seguenti commi dell'art. 1:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali ⁽²⁶⁴⁾

557-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-*ter*. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-*quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011-2013) alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 25/05/2017 n. 75, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, ("con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi

piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali") sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di fotografare la dotazione organica, essendosi già proceduto alla ricognizione del personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) con delibera di Giunta Municipale n. 11 dell'1/02/2018;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi e finanziari in materia di assunzioni e spesa del personale;

Vista la seguente normativa vigente in materia di assunzioni:

l'art. 1 comma 228 della legge n. 208 del 28/12/2015 e ss. mm. ii., il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. omissis..., qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

-questo Comune tenendo conto del rapporto popolazione residente al 31/12/2016 (n. 23.270) e numero dipendenti di ruolo alla stessa data (n. 121) rientra nei parametri di cui al D. M. 10/04/2017 per l'aumento della capacità assunzionale per gli anni 2017 e 2018 al 75% della spesa delle cessazioni degli anni precedenti (2016 e 2017);

Preso atto che la Corte Costituzionale, con la sentenza 272 del 22/12/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41 comma 2, del D. L. n. 66/2014 che sanzionava con il blocco totale delle assunzioni a qualsiasi titolo le pubbliche amministrazioni che registrano tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002;

Considerato che in questo Comune – in relazione ai posti da ricoprire- non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

Ritenuto di dover prevedere nel Piano delle assunzioni n. 1 unità di cat. C, Istruttore Tecnico Geometra, a 36 ore settimanali, posto vacante in Dotazione Organica, con mobilità in entrata, dando mandato all'incaricato di funzioni dirigenziali del Settore Affari Generali ed Istituzionali di provvedere agli atti di gestione consequenziali;

Preso atto che:

l'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 e s. m. i. rubricato "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" al comma 2 bis prevede la cedevolezza delle nuove procedure concorsuali rispetto alle procedure di mobilità;

la Deliberazione n. 70/2016 della Corte dei Conti Piemonte statuisce che le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

Tenuto conto:

che la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.

il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.

Visti gli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (cd "mobilità obbligatoria"), le cui disposizioni culminano con la previsione dell'art. 34, comma 6, a mente della quale "nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco";

Ritenuto di dover prevedere nel Piano delle assunzioni n. 1 figura di Istruttore Direttivo Tecnico di cat. D, a tempo determinato a 36 ore per 6 mesi, prorogabili, posto vacante in Dotazione Organica, utilizzando le disposizioni dell'art. 110 del TUEL dando mandato all'incaricato di funzioni dirigenziali del settore Affari Generali ed Istituzionali di provvedere agli atti di gestione consequenziali;

Considerato che:

- l'art. 110, al comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

- l'art. 110, al comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: "I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

- l'art. 110, al comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: "Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. - i CCNL del comparto Regioni Enti locali, ed in particolare quello stipulato il 31/03/1999 e relativo al nuovo ordinamento professionale, statuisce che gli Enti locali debbono procedere alla istituzione delle posizioni di lavoro che richiedono svolgimento di funzioni di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

Evidenziato che:

con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160 il legislatore ha definitivamente fatto chiarezza sul non assoggettamento degli incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art.110, comma 1 del TUEL all'interno dei limiti di spesa previsti dall'art.9, comma 28 del D.L.n.78/2010;

detta legge, entrata in vigore dal 21/8/2016 ha infatti convertito con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, introducendo, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo, il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del TUEL, effettuate dopo l'entrata in vigore della legge, sono definitivamente fuori dal limite dell'art. 9 comma 28 del D.L. n.78 2010;

Visto l'allegato prospetto delle cessazioni anni 2015/2019 e segnatamente quelle riferite agli anni 2017/2019 che determinano la capacità assunzionale degli anni 2018, 2019, 2020, Allegato "A";

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Rilevato che, in ossequio all'orientamento della magistratura contabile, il presente programma delle assunzioni e stabilizzazioni consente di comparare la spesa sostenuta per il personale cessato (oneri occupazionali) e da sostenere per il personale da assumere (oneri assunzionali) tenendo conto dello stipendio effettivamente percepito dai dipendenti cessati (per livello, classi e scatti maturati, ivi compreso il trattamento accessorio) e quello che sarà corrisposto ai neoassunti, corrispondente quest'ultimo al tabellare iniziale (cfr. Corte Conti per l'Umbria delibera n. 135/2013, Corte Conti dell'Emilia Romagna deliberazione n. 18/2012, che richiamano la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.2.2011 e la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 10/133 del 18.11.2010);

Avuto presente che i budget assunzionali sono stati calcolati tenendo conto che per le cessazioni in corso d'anno la quota percentuale da poter reintegrare è determinata con riferimento all'intero anno e non solamente sulla spesa effettivamente sostenuta, come ha chiarito la Corte dei Conti, sezione di controllo della Lombardia con deliberazione n.1041/2010 (cfr. Corte Conti sezioni riunite in sede di controllo n.46/2016);

Rilevato che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con Delibera n° 28 del 28/07/2015 ha precisato che il riferimento al triennio precedente di cui sopra (inserito nell'art. 4 comma 3 del D. L. n° 78/2015, che ha integrato l'art. 3 comma 5 del D. L. n° 90/2014) è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare l'assunzione;

Tenuto conto che a norma del comma 4 bis del richiamato D.L. 90/2014, nel merito del ricorso al lavoro flessibile, è stabilito che le limitazioni contenute nell'art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010 non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, in quanto la copertura della quota d'obbligo per l'anno 2017 (differenza tra la quota di riserva e numero categorie protette già in servizio) di n. 1 unità è stata già programmata con la deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 25/11/2016 ed il concorso pubblico (per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato per n. 18 ore settimanali di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1)) confermato dalla delibera di Giunta Municipale n. 95 del 17/08/2017 è in itinere;

Ribadito che il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale e che occorre pianificare e programmare le risorse umane in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dell'Amministrazione;

Considerato che:

-rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui rapporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che l'adeguato svolgimento di taluni servizi anche al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato;

-le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e non costituiscono aggravii dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale:
- tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc.dd. "precari" ricorrono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare il ricorso alle procedure di stabilizzazione;

Vista la normativa regionale in tema di stabilizzazione del personale precario:

la legge regionale n. 3 del 17/03/2016 che, all'art. 27, attribuisce massima priorità alle procedure di stabilizzazione al fine di porre termine al fenomeno del precariato, disponendo l'obbligo, per gli Enti Locali della regione Sicilia, di utilizzare "integralmente" le risorse assunzionali all'uopo disponibili per il completamento delle procedure di stabilizzazione nell'anno 2016 e prevedendo, in caso di inosservanza, l'applicazione di una sanzione consistente nella decurtazione del 50% del contributo a carico del fondo di cui al comma 7, dell'art. 30, L.R. n. 5/2014, per l'anno 2016 e del 100% dal 2017

la legge regionale 29/12/2016 n. 27 e segnatamente l'art. 3, che autorizza i comuni ad adottare le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n.101/2013, convertito in L. n. 125/2013, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato del personale precario in servizio presso l'Ente fino al 31/12/2018, in armonia con le disposizioni dettate dalla L. n. 190/2014, sopra indicata e riconoscendo ai comuni un contributo pari a quello previsto dall'art. 30, comma 7, della L. regionale n. 5/2014 e ss. mm. ed ii. per le assunzioni dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, della L. regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato;

il comma 8 dell'art. 3 che prevede: "la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma";

il comma 9 dell'art.3 per il quale "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3 e dall'art. 32 della L.R. n.512014 e ss. mm. ii., per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018- omissis-";

Vista la Circolare Regionale prot. n. 5500/USI/2014 del 03.02.2014 ad oggetto: "Art. 30 Legge di stabilità regionale – L. R. 28/1/2014, n. 5 – Disposizioni attuative – con la quale l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – nel dettare le disposizioni attuative per l'applicazione dell'art. 30 della L. R. 28/01/2014, n. 5, evidenzia che il reclutamento rientrante nel regime speciale transitorio è facoltativo e non configura un diritto soggettivo degli interessi oltre ad essere subordinato alla verifica delle condizioni di legge necessarie e che, nell'ipotesi in cui vengano avviate le procedure di stabilizzazione di cui ai commi 6, 8, 9 e 9 bis dell'art. 4 del D.L. 31/08/2013, n. 101, i contratti potranno essere prorogati ed altresì specifica, che ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in relazione alle qualifiche per le quali si ricorre alla procedura ex art. 16 L. n. 56/87 che, nella Regione Siciliana, si applica con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della L. R. n. 15/2004, trattandosi di procedura ordinaria, viene sussunta dall'art. 36. e 5/bis, del D. Lgs. 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite del 50% della complessiva dotazione finanziaria;

Tenuto conto che con il richiamato art. 3 della L. R. 27/2016 è stata autorizzata – nell'ambito di misure volte al graduale superamento dell'utilizzo del personale con contratto a tempo determinato- la stabilizzazione del personale precario già disciplinata dall'art. 4, comma 6 del d. l. 101/2013, da effettuare negli anni 2018/2020 nei limiti del fabbisogno e delle disponibilità di organico, aggiungendo ai limiti di utilizzo delle capacità assunzionali previste dalla legge statale anche le risorse del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 e s. m. i.;

Ritenuto prudentemente di riservarsi con successivi atti di dare completa attuazione alle disposizioni regionali sopra richiamate e all'art. 20 del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 in materia di superamento del precariato nelle PP. AA. e Circolari n. 3/2017 del 23/11/2017 e n. 1/2018 del 9/01/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Considerato ancora che l'Ente:

- a)** ha effettuato la ricognizione sull'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato di recente dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011, Legge di stabilità per il 2012) con Deliberazione della Giunta Municipale n. 11 dell'1/02/2018;
- b)** ha un rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50% (art. 76, c. 7, del D. L. 112/2008 e successive modificazioni);
- c)** ha approvato il Piano Triennale di Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006- art. 5 del D. Lgs. n. 196/2000) con Deliberazione della Giunta Municipale n. 27 del 20/02/2017 per il triennio 2017/2019;
- d)** ha rispettato la previsione di cui all'art. 557-quater della legge 27/12/2006 n. 296 come modificato dal D. L. n. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014): "ai fini dell'applicazione del comma 557 (di riduzione della spesa del personale) a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente";
- e)** ha rispettato il patto di stabilità interno (art. 76, c. 4, D. L. 112/2008 e s. m. i.) e il pareggio di bilancio;
- f)** ha rispettato il parametro di cui all'art. 9 comma 28 del D. L. 31/05/2010 n. 78 (come modificato dal D. L. 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014);
- g)** il Responsabile del Settore Finanziario non è più tenuto ad attestare il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 41 del D. L. n. 66/2014 in materia di tempi medi di pagamento, per come modificati dal D. L. n. 78/2015 in quanto la Corte Costituzionale con sentenza 22/12/2015 n. 272 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma che prevedeva il divieto per gli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo se risultava che avevano effettuato pagamenti in tempi medi superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015.
- h)** non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgv. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i. come si evince dal Conto Consuntivo;
- i)** ha attivato regolarmente ed implementa la piattaforma telematica di certificazione dei crediti (art. 27, del d.l. 66/2014 e s.m.i.);
- l)** ha rispettato il pareggio di bilancio 2017, comunicando i relativi dati al MEF attraverso la procedura di monitoraggio annuale (art. 1, comma 723 della legge n. 208/2015), e in chiave prospettica i dati previsionali evidenziano il rispetto del vincolo come declinato dalla legge n. 232/2016 anche per il triennio 2017/2019;

Ritenuto di dover prevedere la prosecuzione del contratto per n° 03 unità lavorative di cat. C, a tempo determinato a 30 ore settimanali, per lo Staff del Sindaco;

Valutato:

-che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla graduale stabilizzazione del personale precario, che in atto conta n. 14 unità di categoria B e 17 di categoria C con contratto di lavoro a tempo determinato ed a part-time di cui alla L. R. 85/95 e 16/2006, approvando in uno al Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020 le stabilizzazioni del personale precario;

-le risorse destinate all'incremento dei rapporto orario part time, pur incidendo nel rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente e nella verifica della riduzione tendenziale della spesa corrente, non incidono sui vincoli assunzionali;

-relativamente all'obbligo di destinazione delle capacità assunzionali per il personale in sovrannumero degli enti di area vasta, nella Regione Siciliana l'individuazione di detto personale non è stata iniziata e non c'è l'obbligo per gli enti locali della Regione Siciliana di utilizzare il portale ministeriale per cui, al momento attuale, in Sicilia le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta non sono possibili;

-il vincolo dettato dal D.L. 78/2015 che prescrive il divieto di assunzione dei vigili se non attraverso la stabilizzazione del personale di vigilanza in sovrannumero negli enti di area vasta si applica alle Regioni a Statuto speciale solo ove fosse recepito con normativa regionale (non ci sono interpretazioni per la Sicilia ma sembra incompatibile con le previsioni dello statuto regionale);

-che la situazione riguardante le province regionali in Sicilia è ancora fluida ed incerta e non si ha alcuna contezza di eventuali esuberi di personale;

Considerato che il Piano del Fabbisogno di Personale va ascritto alla categoria degli atti amministrativi di carattere generale, di macro organizzazione, sottratti ad un obbligo specifico di motivazione, connotati di alta discrezionalità aventi contenuto programmatico strategico ed afferenti alle fondamentali potestà comunali;

Dato atto che è stata riconfermata la necessità della presenza del personale con contratto a tempo determinato e parziale che si ritiene essenziale per il normale funzionamento dei servizi dell'Ente sia pure non inserito in dotazione organica (deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 28/12/2017 di prosecuzione dei progetti di utilità collettiva per i n. 31 lavoratori contrattisti in servizio presso l'Ente sino al 31/12/2018) e per n. 3 lavoratori socialmente utili sino al 31/12/2019 (delibera di Giunta Municipale n. 5 del 12/01/2017);

Avute presenti le deliberazioni della Corte dei Conti sez. Autonomie n. 25/2015 di riduzione della spesa del personale per l'anno corrente rispetto al valore medio del il triennio 2011/2013 e la n. 27/2015 di riduzione dell'incidenza della spesa del personale rispetto al complesso della spesa media corrente per il triennio 2011/2013;

Tenuto conto che ultimissimamente il T.A.R. Sicilia, sezione di Palermo (con sentenza n. 2495 del 2 novembre 2016), ha statuito che la stabilizzazione del personale precario non è assimilabile all'assunzione di nuovo personale e che non dev'essere applicato il divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, per le Regioni a statuto speciale. Ritiene infatti il Tribunale Amministrativo che la nozione di "stabilizzazione del personale precario" (in carico presso gli Enti locali) costituisce una fattispecie diversa e, comunque, non del tutto omologabile o sovrapponibile al concetto di "assunzione" di nuovo personale. La cosiddetta "stabilizzazione" mira, infatti, ad ottenere l'assorbimento (fino ad eventuale esaurimento) del personale precario già in carico presso l'Amministrazione, nella misura in cui ciò soddisfi le esigenze organizzative della stessa e realizzi per essa un'utilità;

Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 30/12/2014 ad oggetto: "Aggiornamento e ricognizione dotazione organica" e la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 17/8/2017 da intendersi sostanzialmente come posti occupati ed in programmazione;

Considerato che la rimodulazione della Dotazione Organica effettuata con la presente deliberazione rispetto alla Dotazione Organica di cui alla richiamata deliberazione di G. M. n. 154/2014 garantisce la neutralità finanziaria in quanto si prevedono n. 167 posti a fronte dei n. 168 previsti precedentemente;

Visto l'allegato (1) prospetto della Dotazione Organica;

Visti gli allegati n. 2 e 3 concernenti il Piano Triennale del Fabbisogno del personale e stabilizzazioni 2018, 2019 e 2020 con le spese previste e le relative coperture finanziarie, chi accluso alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

Visti: il D. Lgs. 31/03/2001 n. 165; il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150; il D.Lgs. 1/08/2011 n. 141; il D.Lgs. 25/05/2017 n. 75; il D.Lgs. 25/05/2017 n. 74; il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 T.U.E.L. e s.m.i.; la Legge 27/12/2006 n. 296; il D. L. 25/06/2008 n. 112 conv. in Legge 6/08/2008 n. 133; il D. L. 31/05/2010 n. 78 conv. dalla Legge 30/07/2010 n. 122; la Legge 13/12/2010, n. 220; il D. L. 6/07/2011, n. 98 conv. con modif. dalla L. 15/07/2011, n. 111; il D. L. 13/08/2011 n. 138 conv. con modif. dalla legge 14/09/2011 n. 148; il D. L. 6/12/2011, n. 201 conv. dalla Legge 22/12/2011, n. 214; la legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria); il D. L. 95/2012 conv. con modif. nella Legge n. 135/2012; la Legge 24/12/2012 n. 228; il D. L. 31/08/2013 n. 101 conv. con modif. dalla legge 30/10/2013 n. 125; il D. L. 31/08/2013 n. 102 conv. con modif. dalla legge 28/10/2013 n. 124; il D. L. 24/06/2014 n. 90 conv con Legge n. 114 dell'11/08/2014; la L. 23/12/2014 n. 190; la L. 28/12/2015 n. 208;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 121 del 26/10/2017 con la quale è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della Performance e la delibera di Giunta Municipale n. 184 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi Piano della Performance;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 12 dell'1/2/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza n. 2018/2020;

Vista la Delibera di C.C. N. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

Vista la Delibera di G.C. N. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Vista la Delibera di G.C. N. 131 del 22/11/2017 ad oggetto: "Proposta di Variazione ai sensi dell'art. 175 c. 2 T.U.E.L. – Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019";

Vista la Delibera di C.C. n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto: "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 c.2 T.U.E.L.;

Vista la Delibera di G.C. n. 137 del 6/12/2017 ad oggetto: "P.E.G. armonizzato 2017/2019 dopo Variazione al Bilancio ai sensi dell'art. 175 c.2 T.U.E.L.;

Dato atto che con D. M. Interno del 09/02/2018 pubblicato sulla G. U. n. 38 del 15/02/2018, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28/2/2018 al 31/3/2018, del termine, per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 e che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 l'ente è in gestione ed esercizio provvisorio;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Autonomie Locali;

Dato altresì atto che è stata inviata alle OO.SS. ed alle RR. SS. UU. la prescritta informazione preventiva riguardante il presente deliberato;

Preso atto che sulla presente proposta di Deliberazione viene acquisito il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 19 comma 8 Legge 28/12/2001 e che l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritti:

Di approvare la Dotazione Organica (allegato 1) e il Piano Triennale del fabbisogno del personale e delle stabilizzazioni 2018, 2019 e 2020 (allegati 2 e 3) con le spese previste e le relative coperture finanziarie che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di precisare che:

-rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui rapporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che l'adeguato svolgimento di taluni servizi anche al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato;

-le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e non costituiscono aggravii dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale:

-tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc.dd. "precari" ricorrono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare il ricorso alle procedure di stabilizzazione;

Di dare atto che:

A) l'Ente si riserva di integrare e modificare il presente piano dei Fabbisogni secondo le necessità di tutela dell'interesse pubblico e per assicurare livelli ottimali delle prestazioni rese dagli Uffici e Servizi agli utenti ed alla comunità ed anche di quelle flessibili nel caso in cui si manifestino ulteriori esigenze eccezionali e di durata limitata nel tempo o modifiche normative e/o finanziarie nonché a seguito dell'adozione delle Linee di indirizzo sopra citate.

B) si prevede la prosecuzione del contratto per n° 03 unità lavorative di cat. C a tempo determinato a 30 ore settimanali per lo Staff del Sindaco (art. 90 D.Lgs. n. 267/2000);

C) si allega alla presente Deliberazione il Prospetto delle Cessazioni che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

D) in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria – rispetto ai posti da ricoprire - nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli;

E) sulla presente proposta di Deliberazione è acquisito il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 19 comma 8 Legge 28/12/2001;

F) che è stata inviata alle OO. SS. e RRSSUU preventiva informazione inerente la presente deliberazione.

G) è stata riconfermata la necessità della presenza del personale con contratto a tempo determinato e parziale che si ritiene essenziale per il normale funzionamento dei servizi dell'Ente sia pure non inserito in dotazione organica (deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 28/12/2017 di prosecuzione dei progetti di utilità collettiva per i n. 31 lavoratori contrattisti in servizio presso l'Ente sino al 31/12/2017) e per n. 4 (ora 3) lavoratori socialmente utili sino al 31/12/2019 (delibera di Giunta Municipale n. 5 del 12/01/2017);

H) ove l'assunzione di cui all'approvata Programmazione non sia definita nell'anno di riferimento possa essere conclusa e definita nell'anno successivo.

I) riservarsi con successivo atto di dare completa attuazione alle disposizioni regionali di cui sopra e alla norma di cui all'art. 20 del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 in materia di superamento del precariato nelle PP. AA. nel Triennio 2018/2020.

Dare mandato al vicesegretario incaricato delle funzioni dirigenziali del Settore AA.GG.II. avv. Antonino Di Salvo di dar seguito alle procedure consequenziali.


Precisare per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa la stessa viene indicata negli allegati prospetti n. 1 e n. 2 mentre per quanto concerne l'assunzione a tempo determinato ex art. 100 TUEL e per l'assunzione con mobilità (ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001) grava ai corrispondenti capitoli di spesa per gli stipendi del personale e oneri riflessi del bilancio 2018 in corso di formazione, sul risparmio di spesa del personale, comunque rientra nei parametri di spesa del personale.

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line - come previsto dall'art. 32 della legge 18/6/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativa così come disposto dal c. 1 dell'art. 18 della L. R. 16/12/2008 n. 22, modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente Dotazione Organica e Atti Generali- ex D.lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97.

Di trasmettere copia della presente al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 69 della Legge 24/12/2003 n. 350.

Propone altresì di deliberare,

Di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza del provvedere ad attivare le procedure consequenziali.



ALBERTO A

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

CESSAZIONI ANNI 2015/2019

anno 2015

Pappalardo Graziella Cat. giuridica B1/Economica B3	decorrenza 02/02/2015
Tomasello Filadelfo Cat. giuridica C1/Economica C5	decorrenza 01/04/2015
Bonarelli Roberta Cat. giuridica B1/Economica B3	decorrenza 13/09/2015
D'Amico Donatella Cat. giuridica D1/Economica D5	decorrenza 01/10/2015
Cucè Filippo Cat. giuridica C1/Economica C5	decorrenza 01/11/2015

anno 2016

Di Grazia Francesco Cat. giuridica D3/Economica D6	decorrenza 01/07/2016
Angemi Francesco Cat. giuridica C1/Economica C5	decorrenza 16/10/2016

anno 2017

Scordo Salvatore Cat. giuridica A1/Economica A5	decorrenza 01/02/2017
Centurino Maddalena Cat. giuridica D1/Economica D6	decorrenza 06/03/2017
Zangrì Rosario Cat. giuridica D1/Economica D5	decorrenza 21/03/2017
Costa Vincenzo Cat. giuridica D1/Economica D5	decorrenza 01/07/2017
Bertini Domenico Cat. giuridica A1/Economica A5	decorrenza 01/09/2017
Gullotta Francesco Cat. giuridica D1/Economica D3	decorrenza 01/11/2017

anno 2018


Muratore Nunzio Cat. giuridica C1/Economica C5	decorrenza 01/02/2018
Aloisio Santa cat. C. /Economica C5	decorrenza 01/02/2018
Cristaudo Vincenzo giuridica B3/Economica Cat. B4	decorrenza 01/04/2018
Gagliardi Rosario Cat. giuridica A1/Economica A5	decorrenza 01/05/2018
La Rosa Antonella giuridica B1/Economica Cat. B6	decorrenza 01/11/2018

Anno 2019




**Il Responsabile
Servizio Personale
(Dot.ssa Concetta Borzi)**

///



**Il Settore Dirigente del Settore
Affari Generali ed Istituzionali
(dott. Antonino Di Salvo)**



ALLEGATO 1

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti	
	PART-TIME	FULL-TIME	PART-TIME	FULL-TIME	PART-TIME	FULL-TIME
D3 FUNZIONARIO	/	2	/	1	/	1
D1 ASSISTENTE SOCIALE	/	2	/	1	/	1
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	/	6	/	4	/	2
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	/	2	/	1	/	1
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO D.E.M.	/	4	/	4	/	/
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO LEGALE	/	1	/	1	/	/
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	6	/	5	1	1
C ESPERTO INFORMATICO E TELEMATICO	/	1	/	1	/	/
C ISTRUTTORE TECNICO	2	5	/	5	2	/
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	17	1	14	19	3
C ISTRUTTORE CONTABILE	3	7	/	7	3	/
C VIGILIBURANO	2	16	/	12	2	4
B3 AUSILIARE DEL TRAFFICO	2	/	2	/	/	/
B3 ANZISTA SCUOLEBBUS	/	3	/	3	/	/
B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	3	1	3	/	/
B3 OPERAIO SPECIALIZZATO AUTISTA	/	1	/	1	/	/
B3 OPERATORE C.E.D.	1	/	1	/	/	/
B3 OPERATORE DEI SERVIZI DI P.S.U.	9	/	9	/	/	/
B1 ESECUTORE	27	2	13	2	14	/
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	4	/	4	1	/
B1 ESECUTORE TECNICO	3	/	3	/	/	/
A AUSILIARIO	/	1	/	1	/	/
A CUSTODE MANU.RE - MANU.RE GIARDINI	/	2	/	2	/	/
A CUSTODE MANUTENTORE CIMITERO	/	1	/	1	/	/
A AUSILIARIO ASILO NIDO	/	2	/	2	/	/
A OPERAIO GENERICO	/	4	/	4	/	/
A OPERATORE ECOLOGICO	/	3	/	3	/	/
	72	95	30	82	42	13

Totale posti previsti 167

Totale posti coperti 112

Totale posti vacanti 55



Il Responsabile
Servizio Personale
(Dot.ssa Concetta Borzi)



Il Vice Segretario Dirigente del Settore
Affari Generali ed Istituzionali
(avv. Antonio Di Balvo)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovanilapunta.gov.it - PEC: sangiovanilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

PERSONALE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO

	Cat. C	Cat. B
CONTRATTISTI	17	14
ASU	1	2
A CONTRATTO ex art. 90 D. L.vo 267/2000	3	/
RESAIS	1	/



Allegato 2

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn
tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873
sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

PERSONALE CONTRATTISTA IN SERVIZIO

n° 15 Istruttori Cat. C, a 24 ore settimanali - n° 02 Agenti di P.M. Cat. C, a 24 ore settimanali
n° 14 Esecutori Cat. B a 24 ore settimanali

PERSONALE ASU IN SERVIZIO

n. 1 CAT. C n. 2 CAT. B a 20 ore settimanali

PROSPETTO CESSAZIONI DIPENDENTI ANNI 2017/2018/ 2019

ANNO 2017	n° 2 Cat. A - n° 4 Cat. D - Totale n. 6
	ECONOMIE DI BILANCIO PREVISTE euro 199.493,81
ANNO 2018	n° 1 Cat. A - 1 Cat. B1 - 1 Cat. B3 - n° 2 Cat. C - Totale n° 5
	ECONOMIE DI BILANCIO euro 151.463,98
ANNO 2019	Totale n° 0
	ECONOMIE DI BILANCIO euro 0

DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER CAPACITA' ASSUNZIONALI

Residuo capacità assunzionale ANNO 2016 - euro 38.442,43 a valere sul 2017
- somme necessarie per n. 2 unità (1 cat. C n. 1 cat B) euro 37.935,21
resto capacità assunzionale da valere su risorse 2017 euro 507,22)

ANNO 2017 - euro 63.359.735 (75% di euro 84.479,65 + euro 507,22 resti 2016)

somme necessarie per n. 3 unità (2 cat. C n. 1 cat B euro 58.018,68 (resto capacità assunzionale da valere su risorse 2018 euro 5.848,275)

ANNO 2018 - euro 152.282,93 (euro 149.620,35 -75% di euro 199.493,81 + resti 2017 euro 2.662,58) somme necessarie per n. 8 unità (4 cat. C n. 4 cat B euro 151.812,84) (resto capacità assunzionale da valere su risorse 2019 euro 470,09)

ANNO 2019 - euro 151.934,07 (100% di euro 151.463,98 + resti 2018 euro 470,09) somme necessarie per n. 8 unità (4 cat. C n. 4 cat B euro 151.740,84) (resto capacità assunzionale da valere su risorse 2020 euro 193,23)

CALCOLO COSTO PREVISIONALE PERSONALE CATEGORIA B1

N° 1 UNITA' A 24 ORE SETTIMANALI euro 17.851,74 annue

CALCOLO COSTO PREVISIONALE PERSONALE CATEGORIA C1

N° 1 UNITA' A 24 ORE SETTIMANALI euro 20.083,47 annue

->La Capacità Assunzionale per le annualità 2017-2018 (a legislazione invariata) è pari al 75% del personale cessato nell'anno precedente mentre per gli anni 2019 e 2020 è pari al 100% delle cessazioni.

->Tutte le assunzioni sono subordinate alla sussistenza dei presupposti normativi ed alla permanenza della disponibilità delle risorse finanziarie nel momento in cui verranno effettuate.

->la Programmazione ha carattere flessibile ed è soggetta a modifica in base alle esigenze dell'Ente e chiarimenti sulla concreta applicazione della L. R. 29/12/2016 n. 27 e della normativa statale.

Il Vice Segretario
(avv. Antonio Di Salvo)

Il Dirigente Finanze
(IDC F. Privitera Benfatto)

Il Sindaco
(Antonio Bellia)



AUGUSTO 3




COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn
tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873
sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE / STABILIZZAZIONI ANNI 2018 - 2020


	<u>Piano di Stabilizzazione del personale precario anni 2016/2017</u> Deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 17/08/2017: -n° 02 cat. B a 24 ore settimanali -n° 03 cat. C a 24 ore settimanali
Anno 2018	n° 03 unità di cat. C a tempo determinato a 30 ore settimanali Staff del Sindaco. Prosecuzione del Contratto. n. 1 cat. D (Istruttore Direttivo Tecnico) a 18 ore settimanali a tempo indeterminato categoria protetta L. n. 68/99 – concorso pubblico in itinere. N. 1 Mobilità a 36 ore cat. C Istruttore Tecnico (neutra ai fini della spesa del personale e capacità assunzionale, con fondi del bilancio comunali, derivanti da risparmi di spesa per il personale) N. 1 art. 110 TUEL cat. D. Istruttore Direttivo Tecnico a tempo determinato, a 36 ore per sei mesi, prorogabili (non incide sulla capacità assunzionale, con fondi del bilancio comunale derivanti dai risparmi di spesa per il personale, nei limiti della spesa del personale) <u>Piano di Stabilizzazione del personale precario</u> -n° 04 ASSUNZIONI cat. B a 24 ore settimanali -n° 04 ASSUNZIONI cat. C a 24 ore settimanali Proroga dei contratti a tempo determinato a 24 h per le unità di personale precario non immesse nei ruoli e per i lavoratori ASU.
Anno 2019	-n° 03 unità di cat. C a tempo determinato a 30 ore settimanali Staff del Sindaco. Prosecuzione del Contratto. <u>Piano di Stabilizzazione del personale precario</u> Scorrimento della graduatoria ed immissione in organico del personale contrattista ed ASU risultato idoneo a seguito del reclutamento transitorio e speciale attivato nell'anno 2017 di: -n° 04 ASSUNZIONI di cat. B a 24 ore settimanali -n° 04 ASSUNZIONI di cat. C a 24 ore settimanali Proroga dei contratti a tempo determinato a 24 h per le unità di personale precario non immesse nei ruoli e per i lavoratori ASU.
Anno 2020	-n° 03 unità di cat. C a tempo determinato a 30 ore settimanali Staff del Sindaco. Prosecuzione del Contratto sino al 31/05/2020 (fine del mandato elettorale). <u>Piano di Stabilizzazione del personale precario</u> Scorrimento della graduatoria ed immissione in organico del personale contrattista ed ASU risultato idoneo a seguito del reclutamento transitorio e speciale attivato nell'anno 2017 applicando l'art. 20 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75. Proroga dei contratti a tempo determinato a 24 h per le unità di personale precario non immesse nei ruoli e per i lavoratori ASU.

Si fa riserva di modificare e integrare il Piano per il Triennio 2018/2020 e di applicare la norma di cui all'art. 20 del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 in materia di superamento del precariato nelle PP. AA.

<p>IL DIRIGENTE FINANZE (IDC Francesco Privitera Benfatto)</p> 	<p>Il Vicesegretario / Dirigente AA.GG.II. (avv. Antonino di Salvo)</p> 	<p>IL SINDACO (Antonino Bellia)</p> <p>Viso</p> 
--	---	---

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
[X] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

San Giovanni La Punta, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE




IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 20 GIU 2018 al _____.
Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO COMUNALE

